

giudizi di revocazione e cassazione, nominando procuratori ed avvocati alle liti, munendoli degli opportuni poteri, spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominato, al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.

2) Entro i limiti delle attività delegate l'amministratore delegato ha poteri di rappresentanza in giudizio e nei confronti dei terzi, disgiunti da quelli del Presidente.

3) E' conferito al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato, al Direttore, nell'ambito delle rispettive competenze, il potere di rilasciare procure per singole operazioni a dipendenti della Società e/o a terzi, come di revocarle.";

"ART. 23 - DIRETTORE GENERALE

L'Organo Amministrativo può nominare un Direttore generale con il compito di provvedere alla gestione operativa della Società, secondo i poteri, le attribuzioni, le direttive e sotto la sorveglianza dell'Organo medesimo.";

5) di sostituire nel testo degli articoli 5, 6, 8 punto 5, 15 e 24 dello Statuto le parole "Consiglio di Amministrazione" con "Organo Amministrativo";

6) di aggiungere agli articoli 8, punti 2, 3, 4, 11 punto 1, 13 punto 2 dello Statuto, l'alternativa all'Amministratore Unico ogni volta che si parla di Presidente del Consiglio di Amministrazione;

7) di approvare, in completa sostituzione del precedente, il nuovo testo di Statuto Sociale, come sopra proposto dal Presidente; detto nuovo testo mi si consegna per allegare, come io Notaio allego al presente atto sotto la lettera "A", affinché ne costituisca parte integrante e sostanziale, omessa da me Notaio la lettura per dispensa avutane dalla Comparsa, presente l'assemblea.

Null'altro essendovi su cui deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore nove e minuti quarantacinque.

Le spese del presente atto, inerenti e conseguenti, sono a carico della Società.

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto da me letto, alla continua presenza dell'assemblea, alla Comparsa che, da me interpellata, lo approva.

E' scritto da persone a me fide ed in parte da me Notaio su due fogli per otto facciate fin qui e viene firmato a norma di legge, essendo le ore nove e minuti cinquanta.

F.to: Alexandra Storari

F.to: MARCO BISSI NOTAIO (L.S.)

ALLEGATO "A" AL N. 58943/16469 DI REPERTORIO

STATUTO AMSEFC SPA

ART. 1

COSTITUZIONE

Ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, è costituita, a seguito di trasformazione dell'Azienda Speciale del Comune di Ferrara, denominata Azienda servizi funerari e cimiteriali (AMSEFC), una Società per Azioni denominata "AMSEFC SPA".

La società deve mantenere la totalità di capitale pubblico, non poten-

do la quota azionaria di partecipazione detenuta dagli enti pubblici territoriali locali, direttamente o per il tramite di società possedute totalmente dai medesimi, risultare inferiore al 100% del capitale sociale.

Sono inefficaci, nei confronti della Società, tutti gli atti di trasferimento di azioni posti in essere in violazione del precedente comma 2 del presente articolo.

Ai sensi dell'art. 2497 bis c.c., la società è soggetta al controllo e coordinamento della società Holding Ferrara Servizi Srl, partecipata totalmente dal Comune di Ferrara.

ART. 2

SEDE

La Società ha sede legale in Ferrara, all'indirizzo risultante presso il competente registro delle imprese.

La Società potrà istituire in Italia e all'estero sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie, rappresentanze, depositi, recapiti, o sopprimere quelli esistenti.

ART. 3

DURATA

La durata della Società è fissata fino al 31/12/2100 (duemilacento), salvo proroga o anticipato scioglimento deliberato con l'osservanza delle disposizioni di legge in tale momento vigenti.

ART. 4

OGGETTO SOCIALE

1) La Società opera senza soluzione di continuità rispetto all'attività della precedente AMSEFC - Azienda Speciale del Comune di Ferrara - costituita ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge 8/6/1990 n. 142.

2) La Società ha per oggetto l'organizzazione, la gestione e l'esecuzione in proprio e/o per conto terzi, sia in via diretta che attraverso società controllate e/o collegate, delle attività e dei servizi pubblici funerari e cimiteriali.

In particolare, avuto riguardo ai precedenti commi 1 e 2, la Società potrà gestire:

A) con diritto di privativa nel Comune di Ferrara:

a) le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione, esumazione ed estumulazione delle salme, le opere murarie e accessorie occorrenti;

b) l'installazione e manutenzione, sia in rete che a punto singolo, delle lampade votive con connessa gestione del servizio di illuminazione votiva;

c) la manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti di uso comune nei cimiteri;

d) la costruzione di nuovi cimiteri, i lavori di ampliamento di quelli esistenti, la costruzione di loculi, tombe, nicchie cinerarie, e altre sepolture;

e) la costruzione e gestione di impianti di cremazione, nonchè di inceneritori ad uso cimiteriale;

f) la gestione, ad esclusione delle competenze sanitarie, del centro funerario, ivi comprendendo le funzioni di deposito di osservazione ed obitorio;

g) le incombenze non qui richiamate e specificatamente demandate all'AMSEFC in forza del regolamento comunale di polizia mortuaria o, comunque, correlate ai servizi sopra richiamati.

B) in libera concorrenza:

a) il trasporto delle salme dal luogo ove si è verificato il decesso ai cimiteri della città e del forese, nonché al deposito di osservazione, o obitorio eccettuati i trasporti dei soci di congregazioni, confraternite ed altre associazioni costituite a tal fine e riconosciute come enti morali;

b) la preparazione, vestizione e cosmesi delle salme;

c) il trasporto di salme fuori del territorio comunale, in Italia e all'estero;

d) la fabbricazione, fornitura, vendita di cofani e accessori funebri, attrezzature ed arredi inerenti l'attività funeraria;

e) l'allestimento di camere ardenti;

f) il noleggio di automezzi per l'accompagnamento dei dolenti e di furgoni per il trasporto di composizioni floreali;

g) il commercio di piante, di prodotti e composizioni floreali in tutte le possibili forme, confezionate direttamente o a mezzo terzi;

h) il disbrigo di pratiche amministrative e consolari attinenti l'attività funeraria;

i) la produzione diretta o a mezzo terzi di epigrafi mortuarie e la loro successiva affissione;

l) la pubblicazione di necrologi e partecipazioni;

m) la costruzione, l'ampliamento, la manutenzione ordinaria e straordinaria di cimiteri, obitori e simili, in forma diretta o indiretta, al di fuori del territorio comunale;

n) la costruzione, il ripristino, il restauro o la fornitura di manufatti cimiteriali quali tombe, cappelle, loculi, ossari, nicchie cinerarie, lapidi e cippi, sia in forma diretta che indiretta, dentro e fuori il territorio comunale;

o) l'installazione, la manutenzione e la gestione del servizio di illuminazione votiva, in forma diretta o indiretta, al di fuori del territorio comunale;

p) le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione, esumazione ed estumulazione delle salme, le opere murarie e accessorie occorrenti, in forma diretta o indiretta, al di fuori del territorio comunale;

q) le incombenze non specificatamente indicate, ma correlate ai servizi sopra richiamati.

3) La Società ha inoltre per oggetto l'organizzazione, la gestione e l'esecuzione in proprio e/o per conto terzi, sia in via diretta che attraverso società controllate e/o collegate, delle attività e dei servizi destinati al soddisfacimento di esigenze pubbliche, quali:

a) gestire il servizio "Verde Pubblico" concernente la manutenzione, realizzazione, progettazione e l'incremento del verde e del patrimonio arboreo pubblico del Comune di Ferrara, costituito da parchi, giardini, aree dedicate all'attività sportiva ed alberi allocati anche a margine delle sedi stradali;

b) gestire il servizio di disinfezione, disinfestazione del Comune di Ferrara concernente la dezanarizzazione, derattizzazione e altre di-

sinfestazioni e disinfezioni ambientali per la profilassi delle malattie infettive, nelle aree pubbliche e negli immobili di proprietà e/o gestione del Comune di Ferrara;

c) fornire consulenza, assistenza, progettazione, realizzazione e servizi, anche per conto terzi, nel campo ambientale.

Le gestioni di cui al presente comma sono esercitate, a seguito di affidamento diretto, con o senza diritto di privativa, per tutti i Comuni soci e, previa stipula di apposita convenzione, anche a favore di soggetti non soci.

4) Costituiscono, oggetto sociale anche le seguenti prestazioni verso chiunque esercitate:

- singole prestazioni di servizi che abbiano attinenza all'attività principale;

- attività accessorie e/o complementari alla principale;

- servizi di consulenza tecnica, amministrativa, gestionale, progettuali, studi di fattibilità, direzione lavori, attinenti le attività principali.

5) Nei settori di proprio interesse la Società può promuovere e realizzare modelli organizzativi per la gestione delle varie fasi dei processi industriali, acquisire, cedere e sfruttare privative industriali, brevetti o invenzioni, nonché stipulare accordi di collaborazione con Università, Istituti ed Enti di ricerca.

6) Tutte le attività sopra indicate potranno essere esercitate dalla Società con le modalità e forme ad essa applicabili, eventualmente anche a mezzo di Società da essa controllate o collegate, fermo il divieto di conferimento a favore di terzi dei beni essenziali per lo svolgimento delle proprie attività. La Società ha quindi il potere di promuovere la costituzione di Società, Enti o Imprese aventi oggetto analogo, connesso o accessorio al proprio, ovvero di acquisirne partecipazioni anche di minoranza purchè nel rispetto dell'art. 2361 del Codice Civile e della normativa vigente. Le società controllate non possono creare a loro volta organismi societari, senza il previo consenso della "AMSEFC SPA".

7) La Società potrà estendere la propria attività anche ad ulteriori servizi connessi ed accessori a quelli elencati al precedente comma 2, ivi svolgendo anche attività di consulenza, assistenza, progettazione e relativa costruzione.

8) La Società potrà compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari utili o necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale, compresa la prestazione di garanzie reali o personali, anche a favore di terzi, fermo restando che dette garanzie possono essere concesse solo a favore di Enti o Società collegate, controllate o delle quali è in corso di acquisizione il controllo.

9) Per il raggiungimento dello scopo sociale la Società potrà coordinare le proprie iniziative con altre aziende o Società fornitrici di servizi di pubblico interesse che operino nel territorio nazionale, utilizzando ogni strumento consentito dalla normativa vigente.

10) La Società, nella gestione dei servizi, deve tendere al miglioramento della loro qualità, perseguendo il contenimento delle tariffe, l'innovazione tecnologica e l'efficienza.

11) Per i servizi assegnati in gestione alla Società, la stessa assicura l'informazione ai clienti e, in particolare, promuove iniziative per garantire la diffusione e la valorizzazione dei servizi offerti. La Società è in ogni caso vincolata a realizzare la parte più importante della propria attività nell'ambito del mandato ricevuto dagli Enti Locali Soci attraverso il Contratto di servizio.

ART. 5

CAPITALE SOCIALE - VERSAMENTI IN CONTO CAPITALE - FINANZIAMENTI

- 1) Il capitale sociale è di Euro 1.508.000, suddiviso in n. 30.160 azioni del valore di Euro 50 ciascuna.
- 2) La Società è a totale capitale pubblico locale e non sarà pertanto valido nei confronti della Società il passaggio di azioni che porti la partecipazione detenuta dagli Enti pubblici territoriali locali, direttamente o per il tramite di società totalmente possedute dai medesimi, al di sotto del 100% del capitale sociale. I conferimenti, nel rispetto delle vigenti norme di legge e ai sensi dell'art. 2342 Codice civile, possono essere costituiti anche da beni diversi dal denaro.
- 3) Potranno essere soci della Società persone giuridiche pubbliche con la sola limitazione, per quanto riguarda i Comuni, a quelli che affidano direttamente alla Società l'esercizio dei servizi pubblici di cui al precedente art. 4 comma 2.
- 4) La qualità di socio comporta l'adesione incondizionata allo Statuto e a tutte le deliberazioni dell'Assemblea, ancorché anteriori all'acquisto di tale qualità.
- 5) Sugli eventuali versamenti effettuati dai soci a titolo di mutuo e/o finanziamento per necessità gestionale, la quantificazione del tasso di interesse è determinata dall'Organo Amministrativo, sentito il Collegio Sindacale, salva la possibilità di prestiti gratuiti dei soci pro quota, deliberati dall'Assemblea dei Soci.
- 6) Possono essere emesse obbligazioni ex art. 2410 del Codice civile e ai sensi del successivo art. 14.
- 7) I soci hanno diritto di recedere unicamente nei casi previsti dalla legge.

Non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

ART. 6

VARIAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE

- 1) Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea straordinaria ed alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del Codice civile in materia e fatta salva in ogni caso la condizione di cui al secondo comma dell'art. 1, nonché al secondo e terzo comma dell'art. 5 del presente Statuto.
- 2) Il capitale sociale può, inoltre, essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi e a fronte di conferimenti di beni in natura e di crediti anche da parte dei Soci. Per addivenire alla

copertura del fabbisogno finanziario della società, l'Organo Amministrativo potrà richiedere ai Soci di effettuare versamenti in conto futuri aumenti di capitale.

ART. 7
AZIONI

1) Le azioni sono nominative e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

2) Le azioni sono indivisibili ed ognuna di esse dà diritto ad un voto in assemblea. La Società non ha obbligo di emettere titoli azionari. Essa può emettere certificati provvisori sottoscritti dal legale rappresentante.

L'eventuale assoggettamento a vincoli delle azioni è regolato dalle norme del Codice civile. Lo stato di soci risulterà unicamente dai libri sociali, mentre il loro domicilio, per quel che concerne i rapporti tra i soci e tra questi e la Società, è quello risultante dal libro dei soci.

3) In sede di aumento di capitale sociale i soci hanno diritto di opzione nella sottoscrizione di azioni di nuova emissione, in proporzione al numero delle azioni possedute rilevabile dall'iscrizione nel libro soci alla data di deliberazione dell'aumento di capitale sociale.

4) Il termine per l'esercizio del diritto di opzione di cui all'art. 2441 del Codice civile è fissato in trenta giorni.

5) La Società, previa delibera assembleare, può provvedere all'acquisto di azioni proprie in conformità degli articoli 2357, 2357 bis, ter, quater del Codice Civile.

ART. 8
PRELAZIONE

1) Il trasferimento delle azioni ha efficacia di fronte alla Società solamente se siano state effettuate le relative iscrizioni nel libro dei soci.

2) I soci hanno diritto di prelazione per l'acquisto delle azioni.

Qualora un socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, anche gratuito e di liberalità, le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione sulle emittende azioni in caso di aumento del capitale sociale, deve previamente, a mezzo di lettera raccomandata RR da inviare al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico, dare comunicazione dell'offerta agli altri soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita e se la prelazione può essere esercitata anche per una parte soltanto dei titoli.

3) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della proposta di vendita, provvede a darne comunicazione scritta a tutti i soci, qualificando la parte delle azioni a disposizione dei soci Enti pubblici territoriali per il rispetto del dettato dell'art. 1 - comma 2, del presente statuto.

4) I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, debbono informare, a mezzo di lettera raccomandata RR indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico, la propria incondizionata volontà di acquistare, in tutto o in parte le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Uni-

co, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento provvede ad informare l'offerente e tutti i soci a mezzo di lettera raccomandata RR delle proposte di acquisto pervenute.

Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita, sono ad essi attribuiti in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società, con garanzia del rispetto del 2° comma dell'art. 1 del presente Statuto.

Qualora nessun socio eserciti nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi il diritto di prelazione, le azioni e i diritti di opzione saranno liberamente trasferibili purché a condizioni non inferiori a quelle indicate nell'offerta.

5) L'efficacia dei trasferimenti delle azioni nei confronti della Società è comunque subordinata all'effettuazione delle relative iscrizioni nel libro dei soci, nonché all'accertamento, da parte dell'Organo Amministrativo, che il trasferimento stesso non faccia venire meno la titolarità, da parte di enti pubblici territoriali locali, direttamente o per il tramite di società dai medesimi totalmente possedute, della totalità del capitale sociale, ai sensi dell' art. 1), commi 2 e 3, e dell'art. 5).

ART. 9

OBBLIGAZIONI

1) La Società può emettere obbligazioni ordinarie con l'osservanza delle disposizioni di legge.

2) In caso di emissione di obbligazioni convertibili dovranno essere rispettate le modalità indicate dagli artt. 6 e 14 del presente Statuto.

ART. 10

ASSEMBLEA DEI SOCI

1) L'Assemblea è costituita da tutti gli azionisti e rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità della legge e dello Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

2) Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i titolari di azioni nominative iscritti nel libro dei Soci almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'Assemblea. Nel caso di persone giuridiche pubbliche, esse partecipano all'Assemblea attraverso un proprio rappresentante, legittimato a esprimere la volontà dell'ente di appartenenza.

3) Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'Assemblea, può farsi rappresentare nell'Assemblea stessa da altro socio a mezzo di delega scritta oppure da un mandatario munito di delega che resterà agli atti della società. I rappresentanti degli Enti Pubblici Territoriali in seno all'Assemblea ordinaria partecipano alla discussione ed alla votazione, senza ulteriore e preliminare specifico mandato, su tutte le competenze dell'Assemblea stessa. I soci intervenienti e i mandatarî non possono essere portatori di più di una delega ciascuno.

4) Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea medesima, anche per delega.

5) Gli azionisti possono esprimere un voto per ogni azione avente diritto di voto.

ART. 11

CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE

l) L'Assemblea, che è ordinaria o straordinaria, ai sensi di legge, è

convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico anche fuori della sede sociale, purchè in Ferrara.

2) Le convocazioni delle assemblee devono essere effettuate a cura dell'organo amministrativo mediante avviso comunicato ai soci con lettera raccomandata, fax o posta elettronica o altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, al domicilio (o indirizzo e-mail) degli stessi risultante dal libro soci. Nella lettera devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e gli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Con la stessa lettera potranno essere indicati il giorno, il luogo e l'ora per l'adunanza di seconda convocazione. In caso la società faccia ricorso al mercato del capitale di rischio, si applica l'art. 2366, 2° comma, c.c. .

3) La seconda convocazione dell'Assemblea non può essere tenuta nello stesso giorno fissato per la prima, né oltre trenta giorni dalla medesima.

4) Qualora l'Assemblea di prima convocazione non risultasse regolarmente costituita per difetto del quorum stabilito dal successivo art. 13 e non fosse stata preventivamente fissata la data della seconda convocazione, l'Assemblea sarà riconvocata entro trenta giorni dalla prima mediante nuovo avviso da far pervenire ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza.

5) In conformità con il 4° comma dell'art. 2366 del Codice civile, in mancanza delle formalità suddette e nel rispetto delle vigenti norme in materia, si devono considerare valide e atte a deliberare le assemblee dei soci anche non convocate nei modi previsti, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

ART. 12

FUNZIONAMENTO DELL' ASSEMBLEA

1) L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato. In mancanza od assenza dei suddetti, da persona designata dall'Assemblea stessa a maggioranza assoluta dei presenti.

2) L'Assemblea nomina un segretario, anche non socio, salvo che tale ufficio sia assunto da un notaio ai sensi di legge.

3) Spetta al Presidente constatare la validità dell'assemblea, la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti di partecipare all'assemblea, e di regolarne l'andamento dei lavori e delle votazioni, sottoscrivendo, per ciascuna seduta, il relativo verbale unitamente al segretario, che ne cura la trascrizione sull'apposito libro dei verbali delle assemblee.

4) I verbali dell'Assemblea straordinaria sono redatti dal Notaio e sono conservati presso la sede sociale.

5) Le copie del verbale, autenticate dal Presidente e dal Segretario, fanno piena prova anche di fronte a terzi.

6) Le modalità di votazione sia nell'Assemblea ordinaria che straordinaria saranno di volta in volta indicate dal Presidente dell'Assemblea, così come compete al Presidente fissare l'ordine e la durata degli in-

terventi, nonché dichiarare l'esito delle votazioni.

7) E' ammessa la possibilità che le assemblee si tengano in audio/video conferenza a condizione che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea accertare l'identità e la legittimazione di tutti i partecipanti; regolare lo svolgimento dell'adunanza; constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante percepire adeguatamente gli interventi da verbalizzare;
- sia consentito agli intervenuti seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione ed alla votazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;
- siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società nei quali i partecipanti potranno affluire.

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il soggetto verbalizzante, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

ART. 13

ASSEMBLEA ORDINARIA

l) L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio, nonché il Bilancio Previsionale contenente i Piani Economici e Finanziari predisposti dall'Organo Amministrativo;
- b) prende atto della nomina e revoca degli amministratori, e del Presidente del Consiglio di Amministrazione, effettuata ai sensi dell'art. 16 del presente Statuto, ex art. 2449 c.c.;
- c) Prende atto della nomina e revoca dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile, effettuata ai sensi dell'art. 23 del presente Statuto, ex art. 2449 c.c.;
- d) determina il compenso degli amministratori e dei Sindaci, comunque nel rispetto della normativa vigente;
- e) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei Sindaci;
- f) prende atto degli indirizzi generali di gestione dei beni e dei servizi pubblici ad essa affidati come individuati dagli enti pubblici territoriali soci;
- g) propone agli Enti locali territoriali soci, per l'approvazione, le tariffe dei servizi pubblici locali gestiti, nel rispetto della normativa vigente. Approva le tariffe delle altre attività e servizi erogati dalla Società;
- h) delibera sull'acquisto e sulla vendita di azioni proprie;
- i) delibera, ex art. 2446, comma del Codice civile, sulla adozione degli opportuni provvedimenti in caso di perdita del capitale superiore al terzo;
- l) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma restando in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti;
- m) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- n) l'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

2) L'Assemblea, fermo restando quanto previsto dall'art. 24, comma 3, del presente Statuto, è convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. È inoltre convocata ogni volta che l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione lo ritengano opportuno e quando ne è fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale, a condizione che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

3) L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale ed in seconda convocazione qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentato dai soci intervenuti. Essa delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

ART. 14

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, sull'emissione di obbligazioni, sullo scioglimento della Società e sulla nomina e poteri dei liquidatori, e su quant'altro previsto dalla legge.

2) La costituzione dell'Assemblea straordinaria e le sue deliberazioni, sono disciplinate dalle disposizioni contenute negli articoli 2368 e 2369 del Codice civile.

ART. 15

TRASMISSIONE DELLE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI AGLI ENTI SOCI

1) Copia delle deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono inviate, a titolo informativo, ai soci Enti pubblici territoriali locali, a cura dell'Organo Amministrativo.

ART. 16

AMMINISTRAZIONE

1. La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da non più di cinque e da non meno di tre membri, secondo quanto delibererà l'Assemblea Ordinaria di volta in volta.

2. L'Amministratore Unico o gli Amministratori possono essere anche non soci.

3. La nomina dell'Amministratore Unico ovvero dei membri del Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente, è riservata ex art. 2449 c.c. al Comune di Ferrara; essi potranno essere in qualsiasi momento revocati dall' Ente che li ha nominati, anche senza giustificazione alcuna.

4. La Rappresentanza sociale dura in carica fino a tre esercizi ed è rieleggibile.

5. Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri un Vice-Presidente con funzioni vicarie.

6. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio di Amministrazione provvede alla loro sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea. Se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli amministratori, si intende decaduto l'intero Consiglio e il

Comune di Ferrara dovrà provvedere senza indugio alla nomina di nuovi amministratori, tuttavia, l'organo decaduto esercita i propri poteri a norma dello Statuto e di legge.

Agli amministratori compete, oltre a quanto stabilito all'art. 13, il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio.

ART. 17

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1) Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità sarà determinante il voto di chi presiede la seduta.

2) Le deliberazioni concernenti gli atti indicati alle lettere a) b) e c) dell'art. 18 punto 2), nonché le deliberazioni concernenti la nomina o la designazione di rappresentanti della Società in seno agli organi amministrativi e di controllo di società o enti al cui capitale la Società partecipa con quote di controllo, devono essere assunte con la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

3) Il Consiglio si riunisce nella sede della Società o altrove ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta ai sensi delle disposizioni civilistiche.

4) La convocazione è fatta dal Presidente per lettera raccomandata RR, o a mano, o a mezzo telefax o a mezzo posta elettronica, da recapitarsi almeno due giorni prima. Alla convocazione provvedono coloro che ne hanno fatto richiesta a norma di legge, se il Presidente non vi provvede entro tre giorni dal ricevimento della richiesta medesima. La convocazione deve indicare gli argomenti da discutere, il luogo, il giorno e l'ora della riunione.

5) Il Consiglio di Amministrazione nomina un segretario che può non essere membro del Consiglio stesso. Delle deliberazioni viene redatto processo verbale da trascriversi nel libro delle adunanze firmato dal Presidente e dal Segretario.

ART. 18

POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1) Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società senza eccezioni di sorta e particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento dell'oggetto sociale che non siano dalla legge e dallo Statuto riservate in modo tassativo all'assemblea dei soci.

2) In particolare, l'Organo Amministrativo, entro il termine previsto per l'approvazione del Bilancio d'esercizio predispone il Bilancio Previsionale contenente la definizione dei Piani economici, patrimoniali e finanziari, da presentare all'Assemblea per l'approvazione.

Saranno inoltre sottoposti alla preventiva autorizzazione dell'Assemblea dei soci i seguenti atti di competenza dell'Organo Amministrativo:

- a) definizione Contratto di Servizio con gli Enti Soci
- b) costituzione di nuove società e acquisizioni e dismissioni di partecipazioni societarie;
- c) acquisti e alienazioni di immobili, aziende e rami d'azienda;

L'Organo Amministrativo approva semestralmente una relazione – da trasmettere a tutti i Soci entro 15 giorni - sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le dimensioni o per le questioni affrontate, della Società, fornendo inoltre specifica informazione in merito all'adozione degli atti autorizzati dall'Assemblea e delle ricadute dei medesimi sull'attività gestionale. Provvede inoltre ad informare i soci di ogni evento o situazione che ritenga utile portare allo loro attenzione.

3) Ai sensi dell'art. 2365 c.c. sono inoltre attribuite all'Organo Amministrativo le seguenti competenze:

- istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

ART. 19

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Società di fronte ai terzi, salvo quanto stabilito dai successivi artt. 21 et 22.

2) In caso di impedimento il Presidente, ove non sia nominato il Vice-Presidente, è sostituito dall'Amministratore Delegato o da un Consigliere a ciò delegato dallo stesso Presidente.

3) Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione fissandone la data e gli argomenti da porre all'ordine del giorno. Ha inoltre il compito di controllare la regolarità della gestione della Società e di attuare le deliberazioni del Consiglio.

4) Il Consiglio di Amministrazione, in caso di assenza del Presidente, è presieduto dal Vice Presidente, se nominato e presente, o da altro Amministratore designato dai presenti.

ART. 20

AMMINISTRATORI DELEGATI

1) Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, o parte di esse, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, ad uno o più Amministratori Delegati, determinando i limiti della delega. Non sono delegabili le materie di cui all'art. 18) punto 2) del presente Statuto ed inoltre:

- l'approvazione e la modifica dei regolamenti interni per quanto concerne la struttura organizzativa generale della Società;
- la nomina del Direttore Generale e dei dirigenti, sentito, per questi ultimi, il Direttore Generale;
- l'istituzione e la chiusura di sedi secondarie, filiali e simili;
- l'indicazione di quali Amministratori abbiano la rappresentanza della società;
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

ART. 21

AMMINISTRATORE UNICO

Nel caso in cui la società sia amministrata da un Amministratore Unico, al medesimo competono tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione.

Si applica in ogni caso l'art. 18 commi 2) e 3).

ART. 22

RAPPRESENTANZA

1) La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni sede ed in ogni grado di giurisdizione, compresi i giudizi di revocazione e cassazione, nominando procuratori ed avvocati alle liti, munendoli degli opportuni poteri, spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominato, al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.

2) Entro i limiti delle attività delegate l'amministratore delegato ha poteri di rappresentanza in giudizio e nei confronti dei terzi, disgiunti da quelli del Presidente.

3) E' conferito al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato, al Direttore, nell'ambito delle rispettive competenze, il potere di rilasciare procure per singole operazioni a dipendenti della Società e/o a terzi, come di revocarle.

ART. 23

DIRETTORE GENERALE

1) L'Organo Amministrativo può nominare un Direttore generale con il compito di provvedere alla gestione operativa della Società, secondo i poteri, le attribuzioni, le direttive e sotto la sorveglianza dell'Organo medesimo.

ART. 24

COLLEGIO SINDACALE

1. Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

2. Nel caso in cui la società non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio e non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, l'Assemblea potrà attribuire al Collegio Sindacale anche il controllo contabile, ai sensi dell'art. 2409-bis, 3° comma, del codice civile.

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi, ivi compreso il Presidente, e due membri supplenti, eletti tra gli iscritti nel registro dei Revisori Contabili. La nomina dei membri del Collegio Sindacale, sia degli effettivi che dei supplenti, compreso il Presidente, è riservata ex art. 2449 c.c. al Comune di Ferrara; essi potranno essere in qualsiasi momento revocati dall' Ente che li ha nominati, anche senza giustificazione alcuna.

3. I Sindaci restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

4. Il Collegio ha i poteri e gli obblighi di cui agli articoli 2403 e seguenti del codice civile.

5. L'Assemblea fissa il compenso da corrispondere ai componenti del Collegio Sindacale, entro i limiti previsti dalle tariffe professionali vigenti.

6. Salvo il caso previsto dal punto 2) del presente articolo, in cui l'Assemblea decida di attribuirlo al Collegio sindacale, il controllo contabile è esercitato da un revisore o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile

ART. 25

BILANCIO

- 1) L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
- 2) L'Organo Amministrativo provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio correandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale. Tali documenti, previo esame dei Sindaci, sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea ordinaria.
- 3) Qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, accertate dall'organo amministrativo prima della scadenza del termine ordinario, lo richiedano, ovvero la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il termine per la convocazione dell'Assemblea di approvazione del bilancio potrà essere elevato a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 26

RIPARTIZIONE DEGLI UTILI

- 1) Gli utili netti, risultanti dal bilancio, previa deduzione di eventuali perdite di precedenti esercizi e del 5% da destinare a riserva legale sino a quando questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, nonché del 5% (cinque per cento) da destinare a riserva statutaria, sono ripartiti tra i soci, salvo diversa disposizione dell'Assemblea.
- 2) In caso di appartenenza totalitaria del capitale sociale ad enti locali territoriali che hanno affidato la gestione dei servizi pubblici oggetto del presente statuto alla Società, l'Assemblea può deliberare l'assegnazione dell'utile residuo dopo la deduzione per le riserve di cui al precedente comma 1), a riserva di autofinanziamento per rinnovo degli impianti e/o sviluppo aziendale.
- 3) Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dall'Assemblea della Società a decorrere dal giorno che viene annualmente fissato dalla stessa.
- 4) I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili, sono prescritti a favore della Società.

ART. 27

CONTROLLO DEI SOCI

I soci Enti Pubblici potranno affidare direttamente alla società i servizi pubblici inerenti la rispettiva area di competenza, mediante lo strumento del Contratto di servizio.

I Soci Enti Pubblici, infatti, direttamente o anche per il tramite di società dai medesimi totalmente possedute, esercitano sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, tramite l'esercizio coordinato dei loro poteri sociali di indirizzo e di controllo nelle seguenti forme e modalità:

- a) mediante le autorizzazioni dell'Assemblea ordinaria dei soci al compimento di atti di competenza dell'Organo Amministrativo, come previsto all'art. 18) punto 2) del presente Statuto;
- b) mediante la previsione della nomina (e revoca) pubblica diretta dell'Organo Amministrativo ex art. 2449 c.c., come previsto all' art. 16 del presente Statuto
- c) mediante la previsione statutaria – articoli 1) commi 2 e 3, 5) punto 2 e 8) punto 5 – del vincolo pubblico alla trasmissibilità ed al posses-

so delle partecipazioni sociali.

d) mediante l'esame degli atti, dei documenti e delle informazioni trasmessi ai Soci ai sensi degli artt. 15) e 18) comma 2.

I soci, al fine di poter esercitare sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, potranno sottoscrivere apposita Convenzione ex art. 30 TUEL (D.Lgs. n. 267/2000) con la quale si garantiranno reciprocamente il pieno controllo sulla società, tramite l'esercizio coordinato dei loro poteri sociali, di indirizzo e di controllo, determinando ogni modalità di esecuzione.

Tale Convenzione, una volta sottoscritta dai Soci attuali, dovrà comunque essere integrata a seguito dell'ingresso di nuovi Soci.

ART. 28

SCIoglimento

1) Nel caso di scioglimento della Società, l'Assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina ed, eventualmente, alla sostituzione dei liquidatori fissandone i poteri, le attribuzioni ed i compensi.

ART. 29

FORO COMPETENTE

1) Il foro competente per ogni controversia è quello di Ferrara.

ART. 30

DISPOSIZIONI GENERALI

1) Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto si fa riferimento e si applicano le disposizioni contenute nel Codice civile e nelle leggi vigenti.

F.to: Alexandra Storari

F.to: MARCO BISSI NOTAIO (L.S.)

Copia informatica, che consta di n. diciotto facciate, conforme al suo originale rilasciata per l'iscrizione nel Registro delle Imprese di Ferrara, ai sensi dell'articolo 20 comma 3 del D.P.R. n. 445/2000.

Imposta di bollo assolta ai sensi del decreto 22/02/2007 mediante M.U.I..

Atto registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Ferrara in data 31 luglio 2009 al n. 6097 serie 1T.

Ferrara, lì 6 agosto 2009